



Citta' di Marano di Napoli

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE
DELL'ACQUA POTABILE

Relazione Introduttiva

Il presente regolamento affida all'Amministrazione Comunale la disciplina e la gestione dell'uso dell'acqua potabile, nel rispetto dei criteri e delle norme generali in materia, per un razionale uso ai fini civili e produttivi avendo presente lo scopo di favorire e garantire il massimo risparmio e la migliore utilizzazione delle acque.

Principale obiettivo dell'Amministrazione Comunale, considerato che l'acqua è un bene limitato ed essenziale per la collettività, è la corretta gestione dei processi di approvvigionamento, potabilizzazione, controllo, distribuzione e fornitura in armonia con la legislazione vigente.

Il presente Regolamento determina le norme per la concessione e l'uso dell'acqua potabile agli utenti, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare della Legge n° 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", la L. 15/68 e la L. 127/97.

Capo I°

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1

Concessione dell'acqua potabile

L'acqua potabile, erogata dall'Acquedotto e di proprietà dell'Amministrazione Comunale, viene somministrata di norma lungo le vie ove esistono le condotte di distribuzione della rete idrica pubblica nei limiti delle potenzialità esistenti.

Le nuove condutture vengono di regola poste nelle strade provviste di canalizzazione fognaria.

Le concessioni sia per uso domestico che produttivo vengono accordate tramite regolari contratti alle condizioni tutte del presente regolamento.

In caso di necessità detti usi potranno con ordinanza, essere temporaneamente limitati o vietati alla cittadinanza che, ove possibile, sarà tempestivamente avvisata.

I concessionari non potranno reclamare alcuna indennità qualora, per cause derivanti da forza maggiore o per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, siano temporaneamente privati dell'uso dell'acqua.

Prima di effettuare lavori di manutenzione programmata che comportino interruzione dell'erogazione, gli utenti saranno preventivamente avvisati dall'acquedotto.

Art. 2

Metodo di somministrazione

L'acqua viene somministrata mediante apparecchi misuratori per la rilevazione dei consumi, rispondenti ai requisiti fissati dal D.P.R. del 23 Agosto 1982, n° 854, recepente la Direttiva Comunitaria n° 75/33.

Su richiesta dei proprietari di unità abitative facenti parte di edifici già esistenti, serviti da un unico contatore, l'Acquedotto può concedere più prese allo stesso edificio, fermo restando il rispetto dell'art.7 per quanto concerne l'ubicazione dei relativi contatori.

Negli edifici di nuova costruzione, secondo le disposizioni in materia di cui alla Legge 36/94 (art. 5), dovranno essere installati contatori per ogni singola unità abitativa, fermo restando le norme previste all' art.7 del presente Regolamento per quanto attiene l'ubicazione degli stessi. La stessa norma si applica anche agli edifici oggetto di interventi di ristrutturazione estesi a tutto il complesso salvo i casi in cui non sia tecnicamente possibile.

Per gli usi produttivi la somministrazione di acqua potabile è assicurata mediante la concessione di una singola presa per ogni attività produttiva.

I contatori ad uso promiscuo già esistenti (per fornitura acqua sia a nuclei familiari che ad attività produttive) dovranno essere progressivamente regolarizzati in base ai criteri sopradetti con l'intento di tenere distinti gli usi domestici dagli altri usi.

Ad ogni presa deve corrispondere una propria rete di condotte interne, ben distinta da quelle delle altre prese. Ogni presa può essere destinata unicamente all'uso per la quale è stata concessa.

Art. 3

Prelievi abusivi

Si intendono abusivi i prelievi effettuati a monte del contatore dell'Acquedotto e quelli a valle destinati ad uso diverso da quello stabilito contrattualmente.

I prelievi abusivi saranno denunciati e perseguiti a norma di legge.

Art. 4

Verifica impianti interni

L'acquedotto può procedere in qualsiasi momento, all'ispezione ed alla verifica degli impianti interni per controllare le condizioni e la regolarità di funzionamento, e il rispetto dei termini contrattuali.

In caso di opposizione a tali operazioni l'Acquedotto può provvedere alla sospensione dell'erogazione dell'acqua fino all'effettuazione delle verifiche di cui sopra e comunque fermi restando tutti gli obblighi contrattuali a carico dell'utente.

L'erogazione dell'acqua verrà ripristinata entro il termine di 24 ore nel caso di rinuncia all'opposizione.

Art. 5

Proprietà e manutenzione delle opere di presa e di misura

Tutte le opere necessarie alla fornitura di acqua potabile fino al contatore compreso, sono provviste, eseguite e mantenute dall'Acquedotto che ne rimane proprietario e ne può disporre a seconda delle proprie esigenze tecniche anche per altri allacciamenti.

All'atto della installazione del contatore viene consegnata all'utente la chiave di accesso al vano di alloggiamento dello stesso affinché possano essere effettuate operazioni di apertura e chiusura dell'erogazione attraverso la chiave di arresto, posta a valle del misuratore comunale installato dall'Acquedotto, ma che diventa di proprietà dell'utente che la deve mantenere e se del caso sostituire.

Non sono ammesse manipolazioni o manomissioni sulle tubazioni e/o apparecchiature a monte di detta chiave di arresto di proprietà dell'Acquedotto. I contravventori, oltre al risarcimento del danno provocato, saranno perseguiti a termini di legge.

Art. 6

Furto contatore

In caso di furto del contatore l'utente è tenuto a comunicarlo tempestivamente all'Acquedotto che provvederà al suo ripristino non oltre 10 giorni dalla denuncia.

Il consumo misurato dal contatore asportato sarà presuntivamente calcolato sulla base del consumo storico medio (ultimi 4 anni) dell'utenza ed in base al consumo contrattualmente impegnato se la concessione è perfezionata da meno di un anno.

Per il furto di contatore di concessione temporanea si applica la disciplina di cui all'art. 22.

Capo II°

CONDIZIONI TECNICHE

Art. 7

Ubicazione del contatore

L'acqua viene somministrata attraverso il contatore che delimita la proprietà degli impianti comunali da quella degli impianti privati.

L'apparecchio misuratore viene di norma collocato in apposito vano direttamente accessibile all'esterno della proprietà privata prospiciente il suolo pubblico.

In casi particolari, ove ciò non sia tecnicamente possibile, il contatore può essere collocato in apposito pozzetto sul suolo pubblico o in altro luogo idoneo e comunque di facile accesso al personale dell'Acquedotto Comunale.

Le opere per la realizzazione della diramazione su sede stradale e le opere idrauliche fino al contatore sono eseguite dall'Acquedotto con spese a carico dell'utente. Le opere su proprietà

privata (traccia, nicchia, muratura sportello), saranno eseguite a cura e a spese dell'utente secondo le prescrizioni tecniche impartite dall'Acquedotto.

Qualora per eseguire la somministrazione dell'acqua sia necessario collocare in opera condutture o apparecchi di manovra o di misura su beni di proprietà di terzi, l'utente dovrà preventivamente presentare prova dell'avvenuta costituzione della servitù di acquedotto a carico del terzo.

Qualora il contatore dovesse risultare deteriorato o illeggibile per cause non imputabili all'utente, verrà sostituito a cura e a spese dell'Acquedotto.

La sostituzione del contatore sarà fatta alla presenza del concessionario, o di un suo incaricato che prenderà in consegna il nuovo contatore e presenzierà alla lettura finale del vecchio, previo appuntamento con l'Ufficio Acquedotto.

L'Acquedotto comunque si riserva di provvedere d'ufficio se, alla data concordata, il concessionario, o chi per lui, non sia presente.

Nel caso di contatori provvisti di dispositivo per la lettura a distanza, l'utente è tenuto a consentire l'installazione sulla sua proprietà delle apparecchiature necessarie e dei cavi di collegamento. Tutti i contatori sono piombati a cura dell'Acquedotto per evitare manomissioni.

Art. 8

Diametro del contatore

L'Acquedotto, all'atto della concessione, determina il diametro della diramazione e del contatore in relazione al consumo massimo richiesto dall'utente ed entro i limiti della potenzialità dei propri impianti.

Art. 9

Variazioni del diametro del contatore

Qualora l'utente chieda un contatore di diametro diverso e sia tecnicamente accertata la compatibilità della richiesta e la potenzialità della rete in quel punto, l'Acquedotto procederà alla sostituzione richiesta previo pagamento delle spese previste dalle tariffe in vigore.

L'Acquedotto, qualora non ritenga il contatore in opera di diametro adeguato al consumo ne può disporre d'Ufficio la sostituzione, dandone comunicazione all'utente e con costi a carico dell'utente.

Art. 10

Spostamento del contatore

Per particolari esigenze l'utente potrà richiedere lo spostamento del contatore, che sarà eseguito, una volta esaminata la richiesta, esclusivamente da personale del Settore Acquedotto. Le relative spese, compreso il sopralluogo, saranno a carico dell'utente in base alle tariffe in vigore.

Per motivate esigenze tecniche o di lettura e verifica, che comportino la necessità di adeguamento della localizzazione del contatore esistente a quanto previsto dall' art.7, l'Acquedotto potrà

provvedere, a proprie spese, allo spostamento del contatore dandone tempestiva comunicazione all'utente che dovrà comunque provvedere a sue spese all'allacciamento degli impianti interni fino alla nuova ubicazione contatore.

Art. 11

Divieto di attacco diretto sulla conduttura

E' vietato collegare direttamente le diramazioni della concessione ad apparecchi aspiranti ed eseguire collegamenti che possano consentire il riflusso nella rete dell'Acquedotto di sostanze estranee o comunque di acqua non potabile secondo le normative vigenti.

Art. 12

Nolo contatore

I contatori sono concessi esclusivamente a nolo.

Qualsiasi operazione sull'apparecchio di misura è vietata all'utente. La manomissione dell'apparecchio comporterà il risarcimento dei danni e una penale di L. 200.000.= aggiornabile in relazione all'andamento dell'inflazione.

L'ammontare del nolo annuo degli apparecchi di misura è stabilito dal Consiglio Comunale su indicazioni del C.I.P.

Art. 13

Tipo delle concessioni

Le concessioni sono continue o temporanee.

Sono continue le concessioni per uso di edifici di civile abitazione pubblici, industriali, artigianali, commerciali, ecc.

Sono temporanee le concessioni per cantieri, manifestazioni, impianti temporanei e comunque tutte le erogazioni a carattere saltuario.

L'erogazione dell'acqua può avvenire solo col sistema a contatore.

L'Acquedotto - stante la necessità di garantire l'uso domestico dell'acqua potabilizzata - può concedere l'erogazione per usi agricoli esclusa l'irrigazione, previa presentazione della certificazione di attività rilasciata dalla competente Camera di Commercio.

Per tali concessioni si applicheranno le norme regolamentari previste per le concessioni continue.

Art. 14

Titolare della concessione

La concessione per l'erogazione l'acqua è rilasciata, nel caso di utenze singole, al proprietario dell'immobile o alla persona, fisica o giuridica, che detiene o occupa a qualsiasi titolo l'immobile entro il quale avviene l'utilizzo, e che risponderà comunque in solido con il proprietario per gli obblighi contrattuali.

Nel caso di utenze raggruppate la concessione viene rilasciata di norma al condominio nella persona dell'amministratore pro-tempore, ove esista e se a tal fine autorizzato. Qualora non esista l'amministratore di condominio o non abbia ottenuto la necessaria autorizzazione, la concessione viene rilasciata ai richiedenti, siano essi proprietari o locatari, anche di parte del condominio, o loro delegati.

Nel caso di richiesta di erogazione temporanea, la concessione può essere intestata al titolare della licenza o della concessione edilizia.

Le concessioni di erogazione di acqua per uso produttivo di cui alle attività i cui scarichi sono regolati dalla Legge 319/76 e successive modifiche ed integrazioni, nonché da regolamenti, devono essere intestate alle persone fisiche o giuridiche che di fatto esercitano l'attività per la quale viene richiesta la concessione.

Qualsiasi variazione nella titolarità dell'utenza dovrà essere comunicata all'Acquedotto, al fine di poter procedere al rilascio di una nuova concessione a favore del nuovo soggetto che abbia la titolarità o la disponibilità dell'immobile allacciato all'acquedotto.

In caso di omessa comunicazione della variazione predetta, risponderanno in solido degli obblighi contrattuali, sia i nuovi utenti di fatto, sia il precedente concessionario.

Art. 15

Richiesta di concessione

Per ogni singolo allacciamento dovrà essere presentata domanda, redatta su apposito modulo fornito dall'Acquedotto.

La domanda dovrà contenere:

- indicazione del titolare della concessione e sua residenza; per le persone giuridiche la sede legale;
- il codice fiscale o partita I.V.A. del titolare;
- il titolo in base al quale si richiede l'allaccio (proprietario, affittuario, altri);
- l'uso per cui è richiesta la concessione, e, se non domestica, l'indicazione esatta dell'attività svolta;

- la quantità di acqua che si presume di consumare su base annua con riferimento alle fasce contrattuali.

Dovrà essere allegato inoltre, a seconda del tipo di concessione richiesta:

- copia dell'atto comprovante il titolo per il quale si richiede l'allacciamento, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
- copia del titolo che abilita il concessionario a costruire;
- per le opere abusive, copia della domanda di concessione in sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione ai sensi dell'Art. 45 Legge n. 47/85.
- In tutti i casi in cui la richiesta venga effettuata da persona giuridica soggetta all'iscrizione presso la C.C.I.A.A., dovrà essere prodotto relativo certificato di iscrizione.

In caso di concessioni temporanee e per quelle per uso non domestico, dovrà allegarsi copia dell'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico dell'Amministrazione Comunale.

All'atto della presentazione della domanda dovranno essere pagate le spese di sopralluogo secondo le tariffe in vigore.

Art. 16

Stipulazione del contratto di concessione

Ogni singola erogazione è subordinata alla stipula di apposito contratto di concessione redatto su moduli predisposti dall'Acquedotto.

Il contratto dovrà essere firmato dal titolare della concessione come previsto dall'art. 14 o da chi appositamente delegato.

Nel caso di utenze raggruppate non costituite in condominio, il contratto verrà stipulato da uno dei fruitori su delega scritta degli altri che saranno comunque tenuti in solido.

Nel caso di Enti Pubblici, istituzionali ed associazioni, nonché proprietà condominiali e società, il contratto dovrà essere firmato dal legale rappresentante o da persona allo scopo delegata, allegando la documentazione formale richiesta dal presente Regolamento.

Gli allegati di cui al precedente Art. 15 dovranno comunque ed inderogabilmente essere depositati all'atto di stipulazione del contratto.

Le spese di contratto e consequenziali si intendono a carico del concessionario.

All'atto della stipula del contratto verrà consegnata copia del contratto e delle tariffe in vigore.

Art. 17

Spese di impianto per nuove concessioni

Per la valutazione delle spese d'impianto di nuove concessioni, le tubazioni di adduzione dell'Acquedotto si ritengono idealmente poste al centro della strada comunale.

Tutte le opere occorrenti per portare l'acqua nel raggio di m. 30 da dette tubazioni di adduzione sino al contatore, saranno a carico del concessionario in base alle tariffe in vigore.

Qualora la strada comunale sia priva di tubazioni, su richiesta dei frontisti questa verrà canalizzata con un contributo da parte degli stessi frontisti pari al 50% delle spese sostenute in base al prezzario in vigore.

Gli allacciamenti dalla tubazione stradale ai singoli edifici saranno completamente a carico dei frontisti sulla base delle tariffe in vigore.

Qualora vi siano richieste di canalizzare con l'acquedotto strade private, l'Acquedotto può esaminare la eventuale possibilità di intervento sulla base di una relazione tecnica dell'U.T. comunale.

Se l'intervento è possibile l'Acquedotto sottoporrà ai richiedenti un preventivo di spesa. Dopo l'accettazione formale del preventivo, l'Acquedotto provvederà a canalizzare la strada in questione. Ad ultimazione lavori i richiedenti provvederanno al pagamento delle spese di canalizzazione e di allacciamento secondo le tariffe in vigore. Solo a pagamento avvenuto sarà provveduto all'erogazione dell'acqua.

Le tubazioni posate saranno di proprietà dell'Acquedotto che provvederà al loro mantenimento operando liberamente anche su sede stradale privata.

Laddove le tubazioni di adduzione siano già esistenti, e per l'attivazione della nuova concessione sia sufficiente la posa in opera o riattivazione del solo contatore, saranno posti a carico del concessionario le sole spese relative a tale intervento in base alle tariffe in vigore. Il pagamento dei costi di allacciamento avviene con la prima bolletta di consumo.

Art. 18

Deposito cauzionale (anticipo fornitura)

Per ogni concessione dovrà essere versato un anticipo fornitura pari alla quota di tre mesi del minimo impegnativo contrattualmente stabilito.

Detto deposito potrà essere variato in seguito a modifiche del Minimo Impegnativo Contrattuale conseguenti a variazioni della tipologia di utilizzo (vedi Art. 23).

Detto deposito infruttifero, che l'Acquedotto incamera a titolo di garanzia per eventuali danni arrecati ai suoi impianti o per rimborsarsi di eventuali somme a qualunque titolo non pagate dal concessionario, sarà restituito al momento della cessazione dell'utenza previa domanda in carta libera ed in assenza assoluta di pendenze.

Restano esclusi da tale versamento gli Uffici del Comune di Marano di Napoli stante l'identità del soggetto concedente rispetto al concessionario.

Art. 19

Decorrenza della concessione

La concessione decorrerà dalla data della stipula del contratto, mentre la fatturazione decorre dal giorno in cui avrà inizio l'erogazione.

Art. 20

Durata del contratto - Subentri - Modifiche

Il contratto ha durata annuale con scadenza al 31 Dicembre di ciascun anno. La prima scadenza coincide comunque con il 31 Dicembre dell'anno nel corso del quale il contratto viene stipulato.

Il contratto s'intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta scritta da parte del concessionario.

In caso di cessazione dell'utenza il titolare dovrà darne immediata notizia all'Acquedotto chiedendo la risoluzione anticipata del contratto allo scadere del trimestre in corso.

I contratti stipulati a far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento seguono la disciplina prevista dallo stesso.

Nel caso di morte del titolare della concessione, gli eredi sono tenuti ad avvisare entro due mesi l'Acquedotto dell'avvenuto decesso e delle conseguenti modifiche da apportare al contratto.

Gli eredi inoltre sono responsabili, a norma di legge, verso l'Acquedotto di tutte le somme ad esso dovute dal titolare deceduto.

In caso di nomina di un nuovo Amministratore di Condominio lo stesso subentra, di fatto, nel contratto con l'Acquedotto.

Nel caso in cui l'Acquedotto venisse a conoscenza di inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente articolo, si provvederà, in assenza di regolarizzazione entro 30 gg. a seguito di diffida, alla sospensione dell'erogazione.

Le modifiche del contratto vengono effettuate su richiesta del titolare senza oneri di volturazione.

Art. 21

Revoca della concessione

La concessione può essere revocata per morosità ovvero, nei casi previsti, (vedi articoli 14 – 15 -20) per inosservanza da parte del concessionario alle norme del presente regolamento.

In tutti i casi di revoca l'Acquedotto procederà alla rimozione del contatore.

Art. 22

Concessione temporanea

Le concessioni temporanee sono rilasciate esclusivamente per uso non domestico.

Si applicano alle concessioni temporanee, per quanto compatibili, le disposizioni relative alle concessioni continue.

Le concessioni temporanee saranno rilasciate alle seguenti particolari condizioni:

- a) l'acqua sarà misurata da "idrante a contatore" installato dall'Acquedotto a spese del richiedente;
- b) il richiedente oltre alle dichiarazioni e documentazioni previste per le concessioni continue dovrà trasmettere l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico ed all'attività per la quale richiede la concessione; dovrà inoltre presentare autorizzazione allo scarico rilasciata dall'U.T.C., quando sia prevista per legge.
- c) il richiedente dovrà indicare il presunto consumo e la durata presunta della concessione che non potrà essere superiore ad un anno;
- d) l'idrante con contatore sarà concesso previo pagamento delle spese tecniche di allacciamento in vigore al momento della richiesta;
- e) per l'attivazione della concessione temporanea il richiedente dovrà versare un anticipo fornitura da congruarsi in base al consumo effettivo accertato al momento della cessazione.
- f) Tale anticipo dovrà essere pari al 50% del consumo presunto, in metri cubi come richiesti a contratto, valorizzati con la tariffa in vigore.
- f) è ammesso il rinnovo della concessione su richiesta scritta del concessionario, almeno 30 giorni prima della scadenza prevista.

Art. 23

Minimi impegnativi contrattuali

I minimi impegnativi contrattuali sono quelli fissati dalle tariffe in vigore e non possono essere inferiori a 37 mc. annui.

Variazioni al minimo impegnativo comportano comunque l'adeguamento dell'anticipo fornitura sia in aumento che in diminuzione come previsto dall'art. 18.

L'anticipo fornitura modificato conseguentemente a variazione di tipologia di utilizzo comporterà il conguaglio relativo anche a contratto aperto.

Nell'allegato 1 sono riportati i minimi impegnativi contrattuali consigliati per le utenze domestiche, nell'allegato 2 quelli delle utenze non domestiche.

Art. 24

Lettura del contatore

La lettura dei contatori installati dall'Acquedotto, sarà effettuata dal personale incaricato dall'Acquedotto di norma ogni dodici mesi.

Dove attualmente la consegna e la misurazione sono effettuate per utenze raggruppate, la ripartizione interna dei consumi deve essere organizzata a cura e spese dell'utente tramite l'installazione di singoli contatori per ciascuna unità abitativa.

- La eventuale differenza fra il consumo misurato al contatore generale dell'Acquedotto e la somma dei consumi rilevati per ciascuna unità abitativa, dovrà essere ripartita fra i vari utenti, in misura proporzionale ai loro singoli consumi.
- Ai consumi delle singole unità abitative sarà applicato il sistema tariffario dell'Acquedotto.
- La eventuale differenza fra l'importo della bolletta dell'Acquedotto e la somma degli importi dovuti dalle singole unità abitative, calcolati come sopra, dovrà essere decurtata dagli stessi importi, in maniera proporzionale ai consumi.

Art. 25

Fatturazione

Il consumo dell'acqua viene di norma fatturato ogni dodici mesi, ai prezzi delle tariffe vigenti.

Con l'invio della fattura annuale si dovrà provvedere anche all'invio di cinque bollettini per il pagamento. Uno sarà relativo all'intero importo, gli altri quattro saranno pari a un quarto dell'importo annuale. La rateizzazione sarà con cadenza trimestrale.

In ogni caso sulle bollette, sarà indicato il periodo cui si riferiscono i consumi.

Per i contatori trovati privi di piombatura (vedi art.7) i consumi verranno fatturati alla tariffa più alta in vigore e con una sanzione pari al consumo annuo previsto a contratto.

Art. 26

Invio bollette

Le fatture o bollette o qualsiasi altra comunicazione, vengono inviate al luogo di residenza dichiarato dal contraente in sede di stipula del contratto.

Art. 27

Modalità di pagamento

Il pagamento delle bollette dovrà essere effettuato entro il termine indicato dalla bolletta stessa nei modi seguenti:

- a) direttamente presso la Tesoreria Comunale, in contanti o con assegno circolare non trasferibile intestato a: "Tesoreria Comunale - Servizio Acquedotto";
- b) presso tutti gli uffici postali solo ed esclusivamente su bollettino di c/c n°..... predisposto dall'Acquedotto;
- c) presso Istituto di Credito debitamente autorizzato.

In casi particolari ed eccezionali, valutati di volta in volta dalla Direzione Acquedotto, questa, con decisione motivata, potrà consentire pagamenti rateizzati nel rispetto del Regolamento di Contabilità.

Saranno comunque a carico dell'intestatario le spese come da tariffario e gli interessi legali derivanti dalla rateizzazione della bolletta.

Art. 28

Indennità di mora

In caso di ritardato pagamento, saranno applicati gli interessi legali dal giorno successivo alla scadenza nonché un'indennità di mora così graduata:

- nei primi 10 giorni dopo la scadenza pari al 2% dell'importo acqua (con un minimo di £ 1.000)
- dall'undicesimo giorno pari al 6% dell'importo acqua.

La misura dell'indennità di mora e degli interessi di ritardato pagamento devono essere evidenziati sulla bolletta.

Art. 29

Sospensione erogazione acqua per morosità - Revoca - Riattivazione

In caso di mancato pagamento di due bollette consecutive, verrà inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnata tramite incaricato la comunicazione, al titolare del contratto, che se

entro 30 giorni non avrà provveduto al pagamento, si provvederà all'emissione del ruolo coattivo e verranno attivate le procedure intimative ed ingiuntive per il recupero delle somme previste.

Art. 30

Prova del contatore - Sostituzione del contatore

Il titolare può richiedere la prova di funzionamento del contatore.

La prova sarà effettuata previo appuntamento, sul posto o in officina alla presenza del concessionario stesso o di un suo incaricato. Trascorsi 15 gg. dalla data della richiesta, nel caso di mancato contatto dell'interessato con gli addetti alle prove, la richiesta verrà annullata.

Si riterranno esatte le misurazioni del contatore qualora l'errore sia contenuto entro il limite del 5% in più o in meno.

In tale caso le spese di verifica, secondo le tariffe in vigore, saranno a carico dell'utente e gli verranno addebitate nella bolletta del periodo successivo a quello di effettuazione della prova.

Nel caso di errore di misura superiore al 5% in più o in meno, le spese saranno a carico dell'Acquedotto, che provvederà al ricalcolo della fatturazione a partire dal 1° Gennaio dell'anno in corso fino alla data della prova e alla sostituzione del misuratore.

I conguagli relativi verranno apportati (di norma) sulla bolletta del periodo successivo a quello di effettuazione della prova.

In questo ultimo caso il contatore verrà immediatamente sostituito.

Art. 31

Perdite dopo il contatore

I consumi per eventuali perdite sugli impianti di proprietà del concessionario, sono a carico dello stesso che pertanto dovrà corrispondere l'intero importo dell'acqua misurata dal contatore generale e fatturata secondo le tariffe in vigore. Non saranno in questi casi effettuati ricalcoli di sorta.

Nell'eventualità di perdite interessanti tubazioni interrate che dal contatore vanno alle colonne montanti e come tali occulte, adeguatamente comprovate da documentazione tecnica e fotografica, sarà ricalcolato il consumo del trimestre interessato dalla dispersione a tariffa base. L'Acquedotto effettuerà sopralluoghi per verificare la veridicità del danno.

Art. 32

Ricorsi

L'ufficio Acquedotto valuterà i ricorsi inoltrati dagli utenti per presunte irregolarità di fornitura, lettura, fatturazione, etc.

Art. 33

Bocche antincendio

Le concessioni per bocche antincendio sono disciplinate dalle disposizioni del presente regolamento.

Le bocche antincendio dovranno essere dotate di apposito contatore.

L'acqua prelevata dalle bocche deve essere utilizzata solo per uso antincendio.

Una volta l'anno l'Acquedotto provvederà alla lettura dei contatori e, per quanto riguarda la fatturazione, procederà come segue:

- al momento del contratto dovrà essere versato un deposito cauzionale pari a 200 mc a tariffa base;
- la quota di utenza prevista dal Consiglio Comunale in base ai provvedimenti decisi dal C.I.P.
- nel caso di incendio l'utente dovrà dare immediata denuncia all'Acquedotto e produrre la documentazione relativa ed il consumo ulteriore verrà conteggiato a tariffa base.

I consumi misurati del contatore e non dovuti ad incendio, o riferiti ad incendio non denunciato dall'utente ai sensi del presente comma, verranno fatturati alla tariffa più elevata.

Art. 34

Norma transitoria

Per le utenze antincendio non ancora dotate di contatore, nel caso di utilizzo per scopi antincendio o per usi non consentiti, l'Ufficio provvederà ad una stima dei consumi avvenuti, sulla base della previsione di distribuzione della rete in quel punto.

Le bocche antincendio non provviste di contatore sono sigillate e bollate dall'Acquedotto. I sigilli potranno essere rimossi solo in caso di incendio, ma il concessionario dovrà darne immediata comunicazione all'Acquedotto, con dichiarazione scritta del Comando dei Vigili del Fuoco.

L'Acquedotto provvederà al ripristino dei sigilli.

Capo VI

VARIE

Art. 35

Concessioni acqua potabile ai Comuni limitrofi

La concessione di acqua potabile per qualsiasi uso destinata a favore dei Comuni limitrofi viene regolata da apposita convenzione con gli Enti medesimi.

Art. 36

Efficacia del Regolamento

Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti ed entrerà in vigore al momento dell'esecutività del relativo provvedimento deliberativo di approvazione.

Deve ritenersi parte integrante di ogni contratto di fornitura di acqua, senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di averne copia gratuita all'atto della stipula del contratto o all'atto del suo rinnovo, o comunque ne faccia richiesta.

Capo VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 37

Transazione relativa ai consumi precedenti all'entrata in vigore del presente Regolamento e spese di installazione contatori.

Per la quantificazione degli arretrati le parti faranno riferimento alle somme liquidate per il periodo 1992 – 1999 con le deliberazioni n. del , n. del , n. del , n. del , n. del , n. del , n. del , adottate dalla Giunta Comunale.

Il pagamento delle somme arretrate avverrà nelle modalità individuate nelle deliberazioni di cui sopra.

Nella fase di partenza dell'appalto di verifica – sostituzione – lettura dei misuratori, il costo di sostituzione del misuratore è sempre a carico dell'utente.

Art. 38

Norma finale

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il regolamento approvato con deliberazione commissariale n. 120 adottata il 12 marzo 1969 ed ogni altra norma regolamentare incompatibile.

Comune di Marano di Napoli

Ufficio Acquedotto

Contratto per l'erogazione dell'acqua potabile

La concessione di erogazione dell'acqua potabile è fatta di regola al proprietario dell'immobile o alla persona, fisica o giuridica, che detiene o occupa a qualsiasi titolo l'immobile entro il quale avviene l'utilizzo, e che risponderà comunque in solido con il proprietario per gli obblighi contrattuali.

Le eventuali spese di impianto e di allacciamento sono a carico dell'utente il quale dovrà inoltre versare un deposito cauzionale pari alla quota di un semestre del minimo impegnativo stabilito dal contratto. Il deposito infruttifero, a garanzia per eventuali danni agli impianti o per mancati pagamenti, verrà restituito al momento della cessazione dell'utenza, su domanda dell'interessato, il quale dovrà allegare la fotocopia della ricevuta di pagamento.

Il contratto sottoscritto avrà durata annuale e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta scritta almeno 30 giorni prima della scadenza.

Il Regolamento per la Concessione dell'acqua potabile stabilisce le condizioni del contratto e lo descrive al Capo III.

Stipula del nuovo contratto

Se si desidera un nuovo allacciamento, per stipulare un nuovo contratto, occorre che l'Acquedotto, tramite i suoi tecnici, esegua apposito sopralluogo.

Occorre pertanto:

1. fissare, anche telefonicamente, un appuntamento con L'Ufficio Tecnico Acquedotto specificando che si desidera fissare il sopralluogo per un nuovo allacciamento;

2. recarsi, il giorno dell'appuntamento, presso l'Ufficio Tecnico Acquedotto, muniti di tutte le informazioni come richieste dal modulo qui riportato in fac-simile

(Al momento della richiesta, l'impiegato addetto, rilascerà la fattura relativa al costo del solo sopralluogo; lo stesso impiegato fornirà tutte le informazioni relative);

3. se il sopralluogo darà esito positivo, verrà comunicato al richiedente il preventivo di spesa.

Documentazione

Richiesta sopralluogo:

- Non occorre alcuna documentazione particolare, occorre solo accertarsi di essere a conoscenza di tutto ciò che viene richiesto dal modulo qui riportato in fac-simile.

Stipula del contratto:

- Titolo in base al quale si richiede l'allaccio (proprietario, affittuario, altri), in copia o dichiarazione sostitutiva
- Eventuale autorizzazione del proprietario dell'immobile
- Codice fiscale o partita I.V.A. del proprietario e, se diverso, dell'intestatario e recapitista della bolletta
- Verbale di nomina o dichiarazione sostitutiva per gli amministratori di condominio e il codice fiscale condominiale
- Iscrizione presso la Camera di Commercio per fondi con attività o dichiarazione sostitutiva

Costi:

Richiesta sopralluogo:

- Diritto di sopralluogo Lit. 77.000 - Euro 39,77 (I.V.A. 10% compresa)

Stipula del contratto:

- Diritti di stipula contratto:

Lit. 50.000 - Euro 25,8 per ogni unità abitativa

· Le spese di allacciamento, alle tariffe in vigore, in base al diametro del contatore ed ai lavori

Le spese sopra elencate potranno essere pagate presso la cassa dell'Acquedotto o presso la Tesoreria Comunale, in contanti o con assegno circolare intestato alla medesima Tesoreria.

Modulo per la Richiesta sopralluogo per contratto di erogazione acqua potabile - Fac-simile

Il sottoscritto _____
in qualità di _____
Documento _____ n° _____
rilasciato da _____ il _____

CHIEDE

un sopralluogo per la concessione dell'acqua potabile per l'immobile posto in

Via/Piazza _____

Località _____

con caratteristiche di utenza e quantità minime impegnative di seguito indicate:

USO N° M.I.C.

domestico N° _____ unità abitative mc/annui _____

commerciali N° _____ negozi mc/annui _____

industriali N° _____ cantieri, magazzini mc/annui _____

artigiani N° _____ laboratori mc/annui _____

altri N° _____ mc/annui _____

bocche da incendio N° _____ diam. _____

IL PROPRIETARIO dell'immobile in argomento Sig. _____

residenza legale o sede legale in _____

Via/P.zza _____

Chiede che le fatture, le ricevute, o qualunque altra comunicazione vengano

INTESTATE a: Sig. _____

residenza legale o sede legale in _____

Via/P.zza _____

C.F. / P.I. _____

RECAPITATE a: Sig. _____

residenza legale o sede legale in _____

Via/P.zza _____

C.F. / P.I. _____

Marano di Napoli, _____

IL RICHIEDENTE

Al Comune di Marano di Napoli

Ufficio Acquedotto

Viale Duca D'Aosta

80016- MARANO DI NAPOLI

Delega per la stipula del contratto di erogazione acqua potabile.

Il sottoscritto _____

Nato a _____ il _____

Domiciliato in _____

Delega il _____

a rappresentarlo presso l'Ufficio Acquedotto, autorizzandolo alla firma del contratto di concessione dell'acqua potabile

relativo al _____

situato in Via _____

Data, _____

Firma

MINIMI IMPEGNATIVI CONTRATTUALI CONSIGLIATI PER LE UTENZE DOMESTICHE

Famiglia 1 persona 73 mc

Famiglia 2 persone 109 mc

Famiglia 3 persone 146 mc

Famiglia 4 persone 182 mc

Famiglia 5 persone 219 mc

Famiglia 6 persone 255 mc

Famiglia 7 persone 292 mc

Famiglia 8 persone 328 mc

Famiglia 9 persone 365 mc

Famiglia 10 persone e oltre 401 mc

MINIMI IMPEGNATIVI CONTRATTUALI CONSIGLIATI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Esercizio commerciale generico 73 mc
Dentisti 182 mc
Parrucchieri 182 mc
Barbieri/Salone Coiffeur
Autolavaggi 365 mc
Macelleria 109 mc
Bar, Rosticcerie, Pasticcerie, Gelaterie 182 mc
Pescheria 182 mc
Ristoranti, Pizzerie 365 mc
Caseifici 365 mc
Lavanderia 182 mc
Analisi Cliniche 182 mc
Palestre, Calcetto 365 mc
Allevamento Conigli 182 mc
Pasta fresca 182 mc
Baccalari 182 mc
Carrozzeria 182 mc
Fiorai 182 mc
Garage 182 mc
Produzione Vini 182 mc
Radiatorista, Carburatorista 182 mc
Arrotineria 182 mc

a cura del Comune di Marano di Napoli
Piazza Municipio - 80016
E-Mail: postmaster@comunemarano.na.it